

DIRETTIVA CONCERNENTE L'APERTURA DI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI INTESTATI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. Premessa

A seguito della attività di ricognizione effettuata per conoscere i conti correnti accesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri presso il sistema bancario e postale, si è rilevato che alcuni Dipartimenti ed Uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri sono, a vario titolo, intestatari di conti correnti bancari e postali.

E' emersa, pertanto, la necessità di regolamentare la procedura relativa all'apertura e alla tenuta dei detti conti correnti al fine di uniformare le modalità operative delle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si è, inoltre, ravvisata, ai fini della trasparenza e monitoraggio dell'attività amministrativa, l'esigenza di istituire un apposito registro dei conti correnti bancari e postali intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con la presente direttiva si dettano i criteri e le modalità che dovranno essere puntualmente seguiti dai Dipartimenti ed Uffici per l'apertura e la tenuta dei conti correnti accesi presso il circuito bancario o postale.

2. Apertura di conti correnti bancari e postali

L'apertura di conti correnti bancari e postali è consentita solo se prevista da leggi, ordinanze, regolamenti o se autorizzata.

I conti correnti accesi devono essere infruttiferi in quanto non devono avere finalità lucrative.

3. Autorizzazione apertura conti correnti

L'apertura di conti correnti bancari e postali, non prevista da leggi, regolamenti o ordinanze, è possibile solo se previamente autorizzata:

- dai Ministri senza portafoglio e/o Sottosegretari per le Strutture di cui gli stessi si avvalgono per l'esercizio delle funzioni ad essi delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri;
- dal Segretario generale per le Strutture di primo livello incardinate nel Segretariato generale e per le altre Strutture le cui funzioni non sono state delegate ai Ministri senza portafoglio e/o Sottosegretari.

La richiesta per l'autorizzazione all'apertura di un conto corrente bancario e/o postale, presentata dai responsabili delle Strutture generali, deve essere adeguatamente motivata e contenere le seguenti informazioni:

- descrizione dell'attività per la quale si richiede l'apertura dei conti correnti presso il sistema bancario o postale;
- estremi dell'istituto presso il quale si intende aprire la gestione;
- nominativo dell'intestatario del conto;
- atto legittimante l'apertura (legge, regolamento, attività gestionale);
- motivazione della necessità di detenere le risorse finanziarie su conto corrente bancario o postale (es. pagamento rate di mutuo, contributi che data la rilevante entità e ripetitività, non sono gestibili con risorse umane interne all'amministrazione, ecc.)
- provenienza delle risorse che si intendono gestire sul conto corrente bancario o postale (risorse provenienti da capitoli del bilancio dello Stato, da soggetti privati, altra provenienza da specificare) con indicazione, anche di massima, dell'importo che si prevede di versare all'apertura del conto.

Ulteriore documentazione di supporto potrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione.

Per la trasmissione della richiesta di autorizzazione è stata predisposta apposita scheda che dovrà essere compilata dai richiedenti in ogni sua parte e trasmessa unitamente alla richiesta (all.1).

4. Modalità di scelta dell'Istituto bancario

La scelta dell'Istituto bancario per l'apertura del conto corrente bancario prevista da leggi, regolamenti, ordinanze nonché autorizzata dai Ministri senza portafoglio/Sottosegretari di Stato o dal Segretario Generale deve essere effettuata mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica.

5. Registro dei conti correnti bancari e postali intestati alla Presidenza del Consiglio dei ministri

E' istituito un registro dei conti correnti accesi dai responsabili delle Strutture generali presso il sistema bancario e postale.

Nel registro dei conti correnti, tenuto dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile, confluiscono i dati, costantemente comunicati dai responsabili delle Strutture generali, sui conti correnti bancari e postali da essi accesi, e le variazioni intervenute con riferimento ad ogni conto corrente e a ciascuna gestione.

6. Obblighi di trasmissione delle informazioni sull'apertura dei conti correnti e sulla relativa gestione

I responsabili delle Strutture generali che accendono conti correnti presso il circuito bancario o postale, sia previsti da leggi, regolamenti, ordinanze sia autorizzati, devono comunicare all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo - contabile, ai fini della tenuta e del costante aggiornamento del relativo registro dei conti correnti, i seguenti elementi informativi:

- estremi dell'istituto presso il quale è stato aperto il corrente;
- nominativo dell'intestatario del conto;
- estremi atto legittimante l'apertura (legge, regolamento, ordinanza, autorizzazione);

- attività per la quale è stato aperto il conto corrente;
- data di apertura del conto corrente;
- codice IBAN;
- provenienza delle risorse gestite sul conto corrente bancario o postale (risorse provenienti da capitoli del bilancio dello Stato, da soggetti privati, altra provenienza da specificare);
- data di chiusura del conto corrente.

Per l'inoltro delle suindicate informazioni è stata predisposta apposita scheda (all. 2)

6.1 Monitoraggio annuale dei conti correnti bancari e postali

Ogni anno, entro il 31 gennaio, le Strutture titolari di conti correnti bancari e postali, ai fini del costante aggiornamento del registro dei conti correnti, avranno cura di trasmettere all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo – contabile l'elenco dei conti correnti ad esse intestati, che risultano aperti al termine dell'esercizio precedente, indicando, per ogni conto corrente, la norma o l'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura nonché la giacenza al 31 dicembre di ciascun anno.

L'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo – contabile trasmette al Segretario Generale, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sulla situazione dei conti correnti aperti dalle Strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma,

Il Segretario Generale